

STATUTODI DELL'ASSOCIAZIONE C.E.R.N.O.VA. – Comunità Energetica Rinnovabile Ospedaletti e Vallebona

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 - Costituzione e sede

È costituita, ai sensi dell'art. 14 e seguenti c.c. / ai sensi dell'art. 36 e seguenti c.c., con sede in "Ospedaletti" presso la casa comunale sita in Via XX Settembre n. 34, l'Associazione senza scopo di lucro denominata "C.E.R.N.O.VA. – Comunità Energetica Rinnovabile Ospedaletti e Vallebona" (d'ora in avanti "Associazione").

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Art. 2 - Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è di anni 20 a partire dalla data di registrazione dell'atto costitutivo. Al termine di tale periodo, l'Associazione potrà essere rinnovata o sciolta, previa delibera dell'assemblea comportante la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in difetto verrà sciolta.

Art. 3 - Scopi e attività dell'Associazione

L'Associazione ha lo scopo di costituire una Comunità Energetica Rinnovabile (d'ora in avanti "CER") ai sensi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, dell'art. 42-bis del DL 30 dicembre 2019, n. 162 nonché del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 e delle relative disposizioni attuative nonché di svolgere tutte le attività da queste consentite.

- 1 L'obiettivo principale dell'Associazione è fornire quale CER benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri associati e alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari, attraverso l'installazione di impianti a fonte rinnovabile, la condivisione della energia prodotta e la riduzione dei costi energetici degli associati all'interno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'art. 42-bis del DL 162/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 e del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199.

Per raggiungere lo scopo suddetto, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- produrre, consumare, immagazzinare, acquistare e vendere energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque nella disponibilità della Comunità ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione 727/2022/R/eel come integrato e modificato dalla deliberazione 15/2024/R/eel, del D.M. MASE n. 414/23, delle "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" GSE (di seguito anche "Regole Operative GSE") di cui all'Allegato 1 del D.D. del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 23 febbraio 2024, n. 22, dai provvedimenti previsti in attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 8 dicembre 2021, n. 199 nonché con il convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili di associati della Associazione o di soggetti terzi;



- organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dall'Associazione stessa ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione 727/2022/R/eel come integrato e modificato dalla deliberazione 15/2024/R/eel e dai provvedimenti previsti in attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 8 dicembre 2021, n. 199, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di associati o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti finali e come produttori;

- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica, servizi energetici, servizi di ricarica di veicoli elettrici e di mobilità elettrica, servizi ancillari per la rete elettrica, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili, fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali o accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

In via strumentale e sussidiaria possono essere svolte attività di carattere commerciale, fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, di consulenti e fornitori terzi o di altra natura, anche dei propri associati.

L'Associazione può percepire incentivi, ivi comprese le detrazioni fiscali ai sensi dell'art. 119 del DL 34/2020 e dell'art. 16-bis del DPR 917/86 e può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri fini sociali, ivi compresa l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari e di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie.

L'adesione all'Associazione è aperta e volontaria.

Per la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti detenuti dalla CER in qualità di produttore in eccedenza rispetto all'energia condivisa, l'Associazione può concludere accordi con grossisti e trader.

Art. 4 - Requisiti degli associati

Possono essere associati dell'Associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell'Associazione.

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale situati nel territorio dei Comuni nell'ambito della stessa zona di mercato appartenente alla rete elettrica nazionale, come previsto ai sensi del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 e dell'Allegato A alla delibera ARERA 27 dicembre 2022 n. 727/2022/R/eel come integrato e modificato dalla deliberazione 15/2024/R/eel.

In particolare, la partecipazione all'Associazione è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, ad eccezione dei soggetti esclusi ai sensi delle disposizioni del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 e delle disposizioni attuative dello stesso.

Le imprese possono far parte dell'Associazione a condizione che siano qualificabili come PMI ai sensi del D.M. 18 aprile 2005, che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non



costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale e che le stesse siano qualificate con un codice ATECO prevalente diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00.

Ai sensi del paragrafo 1.2.2.3. delle Regole Operative GSE, possono inoltre partecipare alla Associazione, in qualità di associati, anche soggetti non facenti parte della/delle configurazione/i.

L'esercizio dei poteri di controllo dell'Associazione fa capo esclusivamente agli associati persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di energia rinnovabile.

Art. 5 - Ammissione degli associati

L'ammissione degli associati è libera.

Chiunque voglia aderire all'Associazione successivamente alla costituzione della stessa deve:

- presentare domanda scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, sulla quale decide il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare in forma scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, all'aspirante associato le motivazioni dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione. La valutazione del Consiglio Direttivo è fondata sui requisiti richiesti per la partecipazione all'Associazione;
- dichiarare di accettare le norme dello Statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo.

Sulla domanda di ammissione il Consiglio decide entro 30 giorni e dell'eventuale rigetto è data comunicazione all'interessato, il quale può proporre ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione all'Assemblea degli associati, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima Assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo.

In esito all'ammissione, il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

L'elenco degli associati dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte degli associati.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi associati è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione, nel rispetto dei requisiti, se non diversamente stabilito dall'Assemblea, è gratuita. È facoltà dell'Assemblea prevedere una quota associativa proporzionata per coprire i costi di funzionamento dell'Associazione ed eventualmente gli investimenti della stessa.

Art. 6 - Diritti e doveri degli associati

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi



rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare, l'associato deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati mantengono i propri diritti come clienti finali ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica.

Tutti gli associati hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare all'Assemblea ordinaria e straordinaria con diritto di voto;
- consultare i libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo;
- proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

Le prestazioni fornite dagli associati sono di norma e comunque prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute ed autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni, nonché di versare le eventuali quote associative e gli eventuali contributi stabiliti dall'Assemblea per la realizzazione delle attività dell'Associazione.

Gli associati danno mandato alla Associazione ai fini della richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa secondo quanto previsto dall'Allegato A alla delibera ARERA 27 dicembre 2022 n. 727/2022/R/eel come integrato e modificato dalla deliberazione 15/2024/R/eel, dalle "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" GSE di cui all'Allegato 1 del D.D. del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 23 febbraio 2024, n. 22, dal Decreto legislativo 8 dicembre 2021, n. 199 nonché dai futuri provvedimenti previsti in attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 8 dicembre 2021, n. 199.

Gli associati nominano l'Associazione quale soggetto delegato e responsabile del riparto della valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa nonché possono dare mandato senza rappresentanza ad un produttore associato, ad un cliente finale associato nonché ad un produttore "terzo" di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352 ai sensi dell'Allegato A alla delibera ARERA 27 dicembre 2022 n. 727/2022/R/eel come integrato e modificato dalla deliberazione 15/2024/R/eel, dalle "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" GSE di cui all'Allegato 1 del D.D. del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 23 febbraio 2024, n. 22 e dai futuri provvedimenti previsti in attuazione delle disposizioni della suddetta delibera e di quelli previsti dal D.lgs. n. 199/21.

Art. 7 - Recesso, decadenza ed esclusione degli associati

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.





Gli associati possono recedere in ogni momento, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati e valutati ad insindacabile giudizio dal Revisore dei Conti.

Il recesso può essere esercitato con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi dando comunicazione al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri l'avvenuta ricezione. Il recesso dell'associato, comunicato nel rispetto del preavviso sopra indicato, ha effetto allo scadere dell'anno in corso ed è a titolo gratuito. Le quote associative non saranno rimborsate e gli eventuali finanziamenti conferiti rimarranno in essere ai termini e condizioni pattuiti, salvo che l'Associazione deliberi diversamente.

È causa di esclusione dall'Associazione la perdita dei requisiti stabiliti all'art. 4 del presente Statuto.

Gli associati sono tenuti a comunicare immediatamente all'Associazione il venir meno dei requisiti. Indipendentemente dall'esclusione dall'Associazione, con il venir meno dei requisiti per essere parte di Comunità Energetiche Rinnovabili ai sensi della disciplina vigente, viene meno sia il rapporto associativo che qualsiasi beneficio connesso.

L'esclusione può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui l'associato:

- danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;
- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi associativi.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che all'associato sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di 30 (trenta) giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può proporre ricorso all'Assemblea degli associati, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima Assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo.

L'associato receduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Revisore legale dei conti
- il Presidente e il Vicepresidente;
- il Collegio dei Probiviri,
- il Segretario;
- il Tesoriere-economo

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito, ad eccezione di quella del revisore---. Ai titolari delle cariche può essere riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti degli associati.

18/05/2017 10:00:00



18/05/2017 10:00:00



18/05/2017 10:00:00

Art. 9 - Assemblea

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la nomina dei liquidatori, la trasformazione dell'Associazione, costituzione, acquisto, alienazione di diritti reali ed obbligazioni nonché nei casi previsti nel presente statuto. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all'Associazione in regola con il pagamento delle quote annuali, se deliberate dall'Assemblea.

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- per decisione del Consiglio Direttivo;
- su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un terzo degli associati;
- su richiesta del Presidente o di almeno due membri del Consiglio Direttivo;

L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva il rendiconto contabile con la presenza di almeno la metà più uno degli associati,
- delibera sull'eventuale quota associativa;
- delibera, mediante apposito/i regolamento/i, sull'utilizzo degli importi derivanti dalla vendita di energia immessa in rete dagli impianti per i quali l'Associazione si qualifichi come produttore e sugli importi derivanti dal riconoscimento delle tariffe incentivanti e la restituzione delle componenti tariffarie di cui al D.M. MASE n. 414/23, alle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 e del D.Lgs. n. 199/2021 e le relative disposizioni attuative, per la destinazione degli importi stessi, ivi incluse iniziative di carattere sociale e/o a tutela della povertà energetica, riqualificazione ambientale, sostegno sociale nell'area della configurazioni, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili in cui il produttore sia l'Associazione, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Associazione, ma gestiti dagli associati o da produttori terzi rilevanti per la configurazione, secondo quanto previsto dalle "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" GSE di cui all'Allegato 1 del D.D. del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 23 febbraio 2024, n. 22 e dall'Allegato A alla deliberazione 127/2022/R/eel come integrato e modificato dalla deliberazione 15/2024/R/eel, fermo restando che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale all'Allegato 1 del D.M. MASE 07/12/2023, n. 414, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;
- delibera sulla modifica del/i regolamento/i sull'utilizzo degli importi derivanti importi derivanti dalla vendita di energia immessa in rete dagli impianti per i quali l'Associazione si qualifichi come produttore e dal riconoscimento delle tariffe incentivanti e la restituzione delle componenti tariffarie di cui sopra;
- nomina l'Associazione o altro soggetto ammesso quale soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa ai sensi dell'art. 6;

Stampa illeggibile



Stampa illeggibile



- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo in sede straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 degli associati e nomina e revoca i membri del Collegio dei Probiviri e i membri del Consiglio dei revisori o il revisore legale dei conti con lo stesso quorum;

- approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio e, nei casi in cui fosse obbligatorio per legge, il bilancio sociale;

- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto in sede straordinaria delibera con il voto all'unanimità favorevole e/o secondo le normative vigenti.

- approva i regolamenti sul funzionamento interno della Associazione in sede straordinaria con il voto all'unanimità favorevole e/o secondo le normative vigenti.

- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione in sede straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati;

- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;

- delibera sull'esclusione degli associati;

- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e dell'azione di responsabilità nei loro confronti anche in sede di assemblea ordinaria.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, che va dal 1° gennaio al 31 dicembre, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambe le cariche, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti al momento della convocazione. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

L'Assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti o dei loro delegati nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

- che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;



Comune di Vallerotonda



Comune di Vallerotonda



- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Art. 10 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno e/o posta elettronica certificata (PEC) almeno 8 (otto giorni) prima dell'Assemblea e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le convocazioni delle assemblee per la nomina del Consiglio Direttivo devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai singoli associati almeno 8 (otto) giorni prima della data prevista per la riunione, sempre con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'Assemblea straordinaria deve essere convocata entro 30 (trenta giorni) dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario.

Art. 11 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza degli associati.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. Per quanto previsto all'articolo 9, sulle modifiche dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e del Regolamento sul funzionamento interno dell'associazione è richiesto il quorum minimo dei $\frac{3}{4}$ degli associati.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad un altro associato. Ogni associato non può avere più di una delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente, dal presidente del collegio dei probiviri e qualora fosse necessario, da persona designata dall'Assemblea.

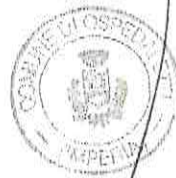
I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal presidente dell'Assemblea fra i presenti. Il verbale dell'Assemblea figurerà nell'apposito libro sociale.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi (maggioranza semplice), in caso di parità di voti sarà riconvocata.

L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati; in caso di parità di voti si provvederà con nuova convocazione.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

È in facoltà degli associati, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno $\frac{1}{5}$ (un quinto) degli associati, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'Assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea.



Art. 12 - Forma di votazione dell'Assemblea

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano su appello nominale.

Il voto si esercita in modo palese, tranne quello riguardante le nomine ad organi associativi o riguardanti le persone.

L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall'Assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni.

Ciascun associato esprime un solo voto.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, nominato dall'Assemblea in sede straordinaria, è responsabile verso l'Assemblea dei soci della gestione dell'Associazione ed ha il compito di:

- convocare l'Assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'Assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione previa deliberazione di indirizzo da parte dell'Assemblea in sede straordinaria;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun associato
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi associati;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra gli associati, nonché deliberare sull'adesione della Associazione a bandi, gare c/o procedure selettive ad evidenza pubblica;
- redigere l'eventuale regolamento interno;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza e/o di consulenza esterna;

Comune di Ospedaletto
Superiore



Comune di Vallebona
Superiore



- irrogare le sanzioni disciplinari.

Art. 14 - Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da 7 membri nominati dall'Assemblea straordinaria

Il Consiglio Direttivo deve essere composto da associati e dura in carica tre anni.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Esso elegge nel suo seno: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno gli associati che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta all'associato che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, pro-tempore, per la durata di mesi tre, a decorrere dalla data delle dimissioni e/o della sfiducia, dopodiché sarà convocata l'Assemblea, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea straordinaria.

Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

Art. 15 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso almeno 7 (sette) giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica senza il rispetto del termine sopradetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Comune di Valleggiola (Provincia di Perugia)



Comune di Valleggiola (Provincia di Perugia)



Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da associati e non associati.

Art. 16 - Presidente

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'Associazione stessa.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo regionale.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

Art. 18 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è organo consuntivo e di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna, se nominato nel caso in cui ricorrano i presupposti di Legge.

Esso ha il compito di:

- interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
- emettere se richiesti pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
- dirimere le controversie insorte tra associati, tra questi e gli organismi dirigenti e fra organismi dirigenti.

Le decisioni del collegio dovranno esser prese con il rispetto del diritto al contraddittorio e sono da intendersi quali inappellabili. Delle proprie riunioni i Probiviri redigono apposito verbale.

Il Collegio è composto da tre membri e da due supplenti che subentrano in ogni caso di dimissioni o decadenza dall'incarico di un membro effettivo ed è nominato dall'Assemblea dei Soci.

I componenti del Collegio durano in carica tre anni e possono essere rieletti.



Il Collegio nomina al suo interno un Presidente il quale in particolare ha il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con i membri del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convoca oppure quando ne facciano richiesta al Presidente almeno due dei membri.

Qualora sia necessario il Collegio vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente del collegio.

L'incarico di probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Art. 19 – Organo di controllo e Revisore dei Conti

L'Assemblea nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

In luogo del revisore legale dei conti e nei casi previsti dalla Legge, l'Assemblea può preveder la nomina di un Collegio dei revisori dei conti, il quale, se nominato, è Organo di controllo amministrativo.

Il Revisore dei Conti e/o il Collegio dei revisori dei conti ha il compito di:

- esprimere se richiesti pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione;
- controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili predisponendo una relazione al bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea che approva il documento.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri effettivi più due supplenti che subentrano in ogni caso di dimissioni o decadenza dall'incarico di un membro effettivo.

I componenti del Collegio sono nominati dall'Assemblea anche tra i non associati; essi dovranno essere scelti in quanto dotati di adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile e preferibilmente iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

I componenti del Collegio eleggono al loro interno il Presidente.

Qualora sia necessario il Collegio vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

L'incarico di Revisore dei conti o di componente del collegio dei revisori è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Delle proprie riunioni i revisori dei conti redigono apposito verbale.

Art. 20 - Segretario dell'Associazione

Il Segretario cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare, redige i verbali dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro degli associati, trasmette gli inviti per le adunanze dell'Assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

Art. 21 - Tesoriere-Economo



Il Tesoriere Economo cura la gestione economico-amministrativa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.

Art. 22 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

In ogni caso potranno essere esclusivamente svolte attività ammesse e conformi alle norme e regolamenti stabiliti per le comunità energetiche rinnovabili

Art. 23 - Entrate dell'Associazione

Premesso che potranno essere esclusivamente svolte attività ammesse e conformi alla legge, alle norme e regolamenti stabiliti per le comunità energetiche rinnovabili, le entrate dell'Associazione, se ammesse, potranno essere costituite:

- dagli importi derivanti dalla condivisione di energia elettrica rinnovabile di cui al D.M. MASE n. 414/23;
- da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie;
- dalla eventuale quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dall'Assemblea ordinaria;
- dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea ordinaria in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da contributi derivanti dalla partecipazione a bandi regionali, nazionali o Comunitari;
- da contributi di imprese e privati;
- da rimborsi derivanti da convenzioni.

Art. 24 - Destinazione degli avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Conformemente a quanto previsto dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 37/2024, è consentita l'attribuzione in favore degli associati delle tariffe incentivanti MASE e delle componenti tariffarie ARERA previste ai sensi del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414. Tali importi non si qualificano come utili e



potranno essere attribuiti secondo le modalità e i criteri stabiliti nel regolamento di cui all'art. 9, restando salve le diverse previsioni di legge o regolamentari che dovessero medio tempore intervenire;

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 25 - Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari, se deliberati dall'Assemblea ordinaria, sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi associati. L'associato dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 26 - Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione, se deliberati dall'Assemblea ordinaria. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Art. 27 - Bilanci

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria degli associati.

Entro i 15 (quindici) giorni precedenti la data dell'annuale Assemblea ordinaria degli associati, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del Bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione della stessa Assemblea.

I bilanci con i relativi allegati debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quegli associati che lo richiedano.

Art. 28 - Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altre associazioni, operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla Legge.

Art. 29 - Foro competente

5/25/2007



5/25/2007

5/25/2007



5/25/2007



Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente Statuto, è esclusivamente competente il Foro di Imperia.

Art. 30 - Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio al Codice civile, alle disposizioni di Legge in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

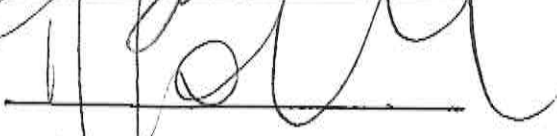


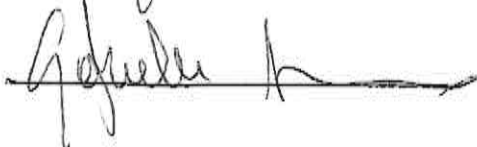














Comune di Ospedaletto



Comune di Valdagno



Repertorio numero 1088

Raccolta numero 2025



ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno DUEMILAVENTICINQUE il giorno VENTIQUATTRO del mese di APRILE presso la Sede Municipale, nell'ufficio del Segretario Comunale, avanti a me Dott. Marcello PRATA, Segretario Comunale del Comune di Ospedaletti, ivi domiciliato per la carica presso la sede municipale sita in Via XX Settembre 34, con le attribuzioni di cui all'art. 97 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si sono personalmente costituiti:

1) COMUNE DI OSPEDALETTI, Codice fiscale e Partita IVA: 00246880082, con sede legale in provincia di Imperia, in Via XX Settembre n. 34, CAP 18014, Ospedaletti, in persona del legale rappresentante il Sindaco Pro-tempore Daniele Cimiotti, nato a Ospedaletti (IM), il 21.03.1952, Codice Fiscale CMTDNL52C21G164E, residente in via Angelo Ascenzo, n. 10, ad Ospedaletti (IM), CAP 18014, autorizzato in forza di Delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 23.06.2024 che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "A";

2) COMUNE DI VALLEBONA, Codice fiscale e Partita IVA: 00153390083, con sede legale in provincia di Imperia, in Via del Municipio n. 3, CAP 18012, Vallobona, in persona del legale rappresentante il Sindaco Pro-tempore Alessandro Lantero, nato a Bordighera (IM), il 9.10.1979, Codice Fiscale

LNTLSN79R09A984E, residente in Piazza della Libertà, n.24 a Vallebona(IM), CAP 18012, autorizzato in forza di Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 31.03.2025 che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "B";

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io Segretario sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Consenso ed oggetto

È costituita, fra i comparenti, ai sensi dell'articolo 14 c.c./ ai sensi dell'articolo 36 c.c., l'Associazione senza scopo di lucro denominata "C.E.R.N.O.VA. - Comunità Energetica Rinnovabile Ospedaletti e Vallebona".

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Ospedaletti (IM), in via XX Settembre 34, CAP 18014.

Articolo 3 - Durata

L'Associazione ha una durata di 20 (venti) anni a partire dalla data di registrazione dell'atto costitutivo. Al termine di tale periodo, l'associazione potrà essere rinnovata o sciolta, previa delibera dell'assemblea ordinaria validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 2025.

Articolo 4 - Scopo

L'Associazione ha lo scopo di costituire una Comunità

Energetica Rinnovabile (d'ora in avanti "CER") ai sensi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, dell'art. 42-bis del DL 30 dicembre 2019, n. 162 nonché del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 e delle relative disposizioni attuative nonché di svolgere tutte le attività da queste consentite. L'obiettivo principale dell'Associazione è fornire quale CER benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri e associati e alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari, attraverso l'installazione di impianti a fonte rinnovabile, la condivisione della energia prodotta e la riduzione dei costi energetici degli associati all'interno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'art. 42-bis del DL 162/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 e del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199. Per raggiungere lo scopo suddetto, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività: produrre, consumare, immagazzinare, acquistare e vendere energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque nella disponibilità della Comunità ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione 727/2022/R/eel come integrato e modificato dalla deliberazione 15/2024/R/eel, del D.M. MASE n. 414/23,

delle "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" GSE (di seguito anche "Regole Operative GSE") di cui all'Allegato 1 del D.D. del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 23 febbraio 2024, n. 22, dai provvedimenti previsti in attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 8 dicembre 2021, n. 199 nonché con il convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili di associati della Associazione o di soggetti terzi; organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dall'associazione stessa ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione 727/2022/R/eel come integrato e modificato dalla deliberazione 15/2024/R/eel e dai provvedimenti previsti in attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 8 dicembre 2021, n. 199, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di associati o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti finali e come produttori; accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica, servizi energetici, servizi di ricarica di veicoli elettrici e di mobilità elettrica, servizi ancillari per la rete elettrica, anche sui mercati del dispacciamento o a favore



dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili, fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali o accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. In via strumentale e sussidiaria potranno essere svolte attività ammesse e conformi alle norme o regolamenti stabiliti per le comunità energetiche rinnovabili. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, di consulenti e fornitori terzi o di altra natura, anche dei propri associati sulla base di criteri stabiliti, con apposito atto regolamentare, dall'Assemblea dei soci.

L'Associazione può percepire incentivi, ivi comprese le detrazioni fiscali ai sensi dell'art. 119 del DL 34/2020 e dell'art. 16-bis del DPR 917/86 e può svolgere qualsiasi attività funzionale all'esclusivo raggiungimento dei propri fini sociali, ivi compresa l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci deliberante in seduta straordinaria, e di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie. L'adesione all'Associazione è aperta e volontaria.

Per la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti detenuti dalla CER in qualità di produttore in eccedenza rispetto all'energia condivisa, l'Associazione può concludere accordi con grossisti e trader. L'Associazione può avvalersi di consulenti e fornitori terzi.

Articolo 5 - Ordinamento ed Amministrazione

L'Associazione è retta dall'ordinamento contenuto nello statuto, che, composto da n. 30 articoli, si allega al presente atto sotto la lettera "C", per formarne parte integrante e sostanziale del presente atto. L'amministrazione è affidata al Consiglio Direttivo dell'Associazione, nei limiti e poteri previsti nell'allegato statuto. Il primo Consiglio Direttivo è composto da:

- Daniele Cimiotti - Sindaco del Comune di Ospedaletti,
Presidente del Consiglio Direttivo;

- Alessandro Lantero - Sindaco del Comune di Vallebona,
Vicepresidente del Consiglio Direttivo;

- Daniela Gozzi - Assessore del Comune di Ospedaletti,
Consigliere;

- Manuel Spinelli - Assessore del Comune di Ospedaletti,
Consigliere;

- Roberto Rodriguez - Consigliere del Comune di Ospedaletti,
Consigliere;

- Arianna Guglielmi - Assessore del Comune di Vallebona,
Consigliere;



- Marco Rantino - Consigliere del Comune di Vallebona,
Consigliere,

i quali vengono nominati in detti uffici sino al 31.12.2025
dichiarano di accettare la carica, non trovandosi in alcuna
causa di ineleggibilità o incompatibilità previste dallo
Statuto o da disposizioni di legge. Il potere di legale
rappresentanza dell'Associazione, anche in giudizio, spetta
al Presidente dell'Associazione, sino alla durata della
propria carica.

Articolo 6 - Dotazione Patrimoniale

Gli Associati assegnano alla Associazione qui istituita, a
titolo di dotazione patrimoniale, una somma di denaro pari ad
euro 3.000,00 (tremila), così suddivisi:

- Comune di Ospedaletti, per la somma di 2.000,00 euro;
- Comune di Vallebona, per la somma di 1.000,00 euro;

Articolo 7 - Spese ed imposte

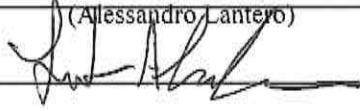
Spese ed imposte del presente atto, accessorie e conseguenti,
sono a carico dell'associazione.

Del presente atto io Segretario ho dato lettura alle parti,
che lo approvano e con me lo sottoscrivono alle ore 11.45. I
comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati. Consta
di 2 fogli scritti con mezzi elettronici da persona di mia
fiducia e completati a mano da me Segretario su 7 pagine.

IL SINDACO
DEL COMUNE DI OSPEDALETTI
(Dante Ciniotti)



IL SINDACO
DEL COMUNALE DI VALLEBONA
(Alessandro Lantero)



IL SEGRETARIO
COMUNALE
(Dott. Marcello PRATA)






SERIE 3

AGENZIA DELLE ENTRATE		Specifica delle imposte	
23 MAG. 2025		Reg. fissa € 20900	
Reg. pr. €		Reg. pr. €	
Escr. € 20900		Trascriz. €	
con la modalità prevista dal D.Lgs. n° 237/2015		Catasto €	
Per IL DIRETTORE		Bolli €	
		TOTALE € 20900	

L'ADDETTO AL SERVIZIO
(Dott. Francesco Moro)